

R a p p o r t o

della Commissione della Gestione sul messaggio 17 ottobre 1960 concernente modifica della legge sugli onorari dei magistrati.

(del 10 febbraio 1961)

La legge in vigore che regola gli onorari dei magistrati è del 1954.

Nel frattempo con la legge del 15 settembre 1959 sono stati ritoccati gli onorari dei Consiglieri di Stato e con la legge del 26 ottobre 1960 sono stati sensibilmente migliorati gli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Si imponeva quindi un adeguamento anche degli onorari dei magistrati e il Consiglio di Stato col messaggio del 17 ottobre 1960 che ci occupa ha presentato delle proposte, pur facendo rilevare che da una rigorosa interpretazione dell'art. 35 della Costituzione si dovrebbe dedurre che la determinazione degli onorari dei giudici deve essere eseguita dal Gran Consiglio senza intervento del Consiglio di Stato.

La Commissione della Gestione ha anzitutto ritenuto che ragioni d'ordine pratico consigliano di perseverare nell'uso di una collaborazione del Consiglio di Stato nell'allestimento delle tabelle degli onorari dei rappresentanti del potere giudiziario.

Pur essendo sorte in Commissione alcune critiche a proposito del valore e dell'intensità delle prestazioni di una minoranza dei magistrati, ha ritenuto di dover determinare gli onorari tenendo conto delle funzioni, della cultura, competenza e intensità di lavoro che la carica comporta e lasciando alla responsabilità del popolo e per esso dei partiti e dei deputati in Gran Consiglio di designare le persone più meritevoli per adempiere alle essenziali e delicate funzioni di giudici.

Finalmente la Commissione ha ritenuto che le attuali 7 classi per sole 32 persone fossero eccessive e con la collaborazione del Consiglio di Stato, ha provveduto a raggruppare i magistrati in sole 4 classi di onorario.

L'entità dell'aumento di onorari è il risultato di una diligente e approfondita ricerca di un giusto equilibrio tra gli onorari dei magistrati e quello dei consiglieri di Stato e degli impiegati dello Stato e di un ulteriore equilibrio tra i diversi gruppi di magistrati.

La Commissione propone perciò un nuovo testo dell'art. 1 del decreto legge.

La Commissione ha inoltre considerato l'importanza del maggior lavoro che il Presidente del Tribunale di Appello deve compiere in confronto agli altri giudici e dell'opportunità di accordargli maggior prestigio anche a mezzo di una remunerazione. Propone quindi di aumentare l'indennità annua del Presidente del Tribunale di Appello da fr. 1'000.- a fr. 2'000.-.

La Commissione ha condiviso l'opinione del lod. Consiglio di Stato a proposito di una maggiore precisazione dei doveri d'ufficio e vi propone perciò di accettare la nuova redazione dell'art. 8 della legge, così come proposta dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Gestione:

A. Caroni, relatore
Agustoni
Antognini
Bernasconi B., con riserva
Boffa
Bottani
Generali
Giovannini
Olgiati
Pedimina
Rossi Bertoni
Tatti
Verda
Visani.

LEGGE SUGLI ONORARI DEI MAGISTRATI

(del 9 novembre 1954)

Modificazione

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 ottobre 1960 n. 922 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 - L'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

"Art. 1. L'onorario annuo dei magistrati è fissato come segue :

- | | |
|--|--------------|
| 1) Giudice del Tribunale di appello | fr. 28.800.- |
| 2) Procuratori Pubblici | fr. 27.800.- |
| 3) Giudici istruttori) | |
| Pretori di Mendrisio, Lugano-Città) | |
| Lugano-Campagna, Lugano-Meresio,) | |
| Locarno-Città, Locarno-Campagna e) | |
| Bellinzona ;) | fr. 25.500.- |
| Membri della Commissione cantonale) | |
| di ricorso ;) | |
| Sostituti Procuratori pubblici) | |
| 4) Pretori di Leventina, Blenio, Ri-) | |
| viera e Vallemaggia ;) | fr. 23.500.- |
| Magistrato minorenni | |
| Sostituti giudici istruttori | |

Art. 2. L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente.

L'art. 2 Il Presidente del Tribunale di appello riceve una indennità annua di fr. 2.000.-.

Il Presidente della Commissione cantonale di ricorso riceve una indennità annua di fr. 1.000.-

Art. 3. L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente :

L'art. 8 I magistrati nominati in pianta stabile sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alle funzioni cui sono preposti. Non possono esercitare nessuna professione, commercio o industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare

il proprio nome o avere partecipazione o retribuzioni da terzi che li esercitano.

Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'Ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, nè dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

Con il consenso del Consiglio di Stato possono essere accettate funzioni arbitrali o peritali. "

Art. 4 - Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.
